

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giovanni Dipietro	Presidente
dott.ssa Maria Stella Arena	Consigliere
dott.ssa Mariannina Giuffrida	Giudice Aus. relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **934/25** promossa da:

Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t.
Parte_2 (c.f. c.f. *C.F._1* , nato a Catania il
17.10.1949, P.IVA *P.IVA_1* con sede legale in Catania, Stradale SP
70/1 - Passo del Fico, elettivamente domiciliata in Catania nella Via Pietro
Mascagni n° 40 presso lo studio legale dell'Avv. Emanuele Gullo
(*C.F._2* che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellante-

CONTRO

Controparte_1 in persona del legale
rappresentante pro tempore, dott. *Controparte_2* con sede in Catania (cap
95121) in Via Passo del Fico – SP 70/I, P. I.V.A. *P.IVA_2* – C.F.
P.IVA_3 , qui di seguito *CP_3* ”, elettivamente domiciliata in
Paternò, via Stazione 39, presso lo studio dell’avv. Stefania Salamone (C.F.:
C.F._3), che la rappresenta e difende, unitamente e
disgiuntamente all’avv. Giuseppina Reale (C.F.: *C.F._4*
giusta procura in atti;

-Appellata-

Oggetto: Opposizione a D.I.

All’udienza del 27/1/26, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta
in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a D.I., notificato in data 27.01.2021, la Società **Parte_1** conveniva in giudizio la **Controparte_4** per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni “*Voglia Ill’mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così giudicare: in via preliminare: rigettare l’eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutività del D.I. n. 4784/2020 opposto, attesa l’insussistenza del credito azionato e la mancanza di qualsiasi prova del credito; in via pregiudiziale e preliminare ritenere l’azione proposta mediante ricorso per D.I. improcedibile ed inammissibile, accogliendo l’eccezione di parte circa l’obbligatorietà di sottoposizione a giudizio arbitrale. Nel merito: Accogliere la seguente opposizione e dichiarare la nullità dell’impugnato decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. per le ragioni di cui in premessa, ordinando, per l’effetto la sua revoca per le ragioni di cui in parte motiva; In subordine, dichiarare di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in fatto ed in diritto, nonché accertare e dichiarare non dovuta la somma così come determinata da parte avversa; in estremo subordine determinare a ribasso l’ammontare dell’ingiunzione, sottraendo la somma complessiva riferita ai verbali di contestazione dell’anno 2015, in quanto in alcun modo provati. (...)”.*

Si costituiva la Società **CP_3**”, contestando tutto quanto esposto e dedotto dall’opponente perché infondato in fatto e diritto, chiedendo il rigetto dell’opposizione con vittoria di spese e compensi.

Istruita la causa, a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 2479/25 pubblicata il 9.5.2025, il Tribunale di Catania così statuiva:” *dichiara preliminarmente l’ammissibilità della domanda azionata in monitorio; nel merito rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il Decreto Ingiuntivo opposto;*

*condanna la società **Parte_1** in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 2.000,00 per lite temeraria ex art 96 3 comma c.p.c.;*

*condanna la società **Parte_1** in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di **CP_5***

alimentari CP_1 Controparte_6 , che vengono liquidate nella misura di euro 3.200,00 oltre alle spese generali IVA e CPA come per legge”.

Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 12/6/25, proponeva appello la Parte_1 deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, chiedendo la riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'integrale accoglimento dell'opposizione e con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva l'appellata, insistendo nell'inammissibilità e infondatezza dell'appello, del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.

All'udienza del 27/1/26, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.) Con il proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per:

- a) omessa pronuncia sulla invalidità/inefficacia/illegittimità/inapplicabilità del regolamento CP_3 ante e post 2017;
- b) ritenuta applicabilità del regolamento post 2017;
- c) ritenuto valore probatorio delle tre fatture pro forma;
- d) disposta condanna ex art. 96, c. 3, cpc.

1.1) L'appello è fondato per le argomentazioni che seguono.

Per questione di economia processuale appare opportuno, preliminarmente, esaminare il motivo di appello di cui al punto b), relativo all'applicabilità del regolamento di gestione del mercato ante 2017.

Dalla documentazione in atti risulta che l'odierna appellata chiedeva e otteneva Decreto Ingiuntivo, nei confronti della società appellante, in virtù di alcuni procedimenti disciplinari che si concludevano con l'irrogazione, nei confronti della stessa, di penali, in applicazione dell'art. 35 del Regolamento MAAS.

I provvedimenti sanzionatori venivano poi trasfusi in n. 3 fatture pro forma, sulla scorta delle quali la CP_3 chiedeva l'ingiunzione di pagamento delle sanzioni applicate per l'importo complessivo di euro 11.000,00.

Nel 2017 entrava in vigore il nuovo regolamento di gestione del mercato che abrogava gli artt. 35 e 36 del precedente.

Nel caso che ci occupa, trova applicazione il regolamento ante 2017 per due motivi:

1) il nuovo regolamento è entrato in “vigore” con l’addendum del 2017, e quindi in data successiva all’elevazione dei verbali e dei successivi atti di contestazione e al provvedimento applicativo delle penali, che sono datati tra il 2015 e il 2016;

2) il D.I. opposto ha per oggetto le penali previste dall’art. 35 del vecchio regolamento, che è stato abrogato dal successivo regolamento del 2017.

Per quanto sopra, il regolamento applicabile al caso di specie è quello ante 2017, sia per l’anteriorità dei verbali e degli atti di contestazione (2015-2016), sia perché, altrimenti, i detti verbali non avrebbero potuto essere elevati, stante l’abrogazione della norma di riferimento.

In applicazione del regolamento ante 2017, trova ingresso l’art. 36 secondo cui *“ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione del presente regolamento, esclusa l’applicazione delle penali di cui all’art. 35 ed al recupero delle spese di gestione, sarà devoluta alla decisione di un Arbitro unico irrituale, designato di comune accordo dalle parti ovvero in caso di disaccordo designato dal Presidente del Tribunale di Catania, previo ricorso della parte più diligente. ...”*.

Atteso che il suddetto articolo esclude dalla clausola compromissoria l’applicazione di penali di cui all’art. 35, oggetto del D.I. opposto, la competenza per il presente giudizio è del giudice ordinario.

Giova osservare che tutti i precedenti giurisprudenziali citati dall’appellante riguardavano, invece, l’accertamento del diritto di credito della CP_3 per le spese di gestione inerenti al servizio di smaltimento dei rifiuti, di cui agli artt. 20 e 22 del detto Regolamento, e, pertanto, soggiacenti alla clausola compromissoria di cui al sopra citato art. 35.

Per quanto riguarda l’omessa pronuncia, da parte del primo giudice, in ordine all’invalidità, inefficacia, illegittimità e inapplicabilità del regolamento CP_3 ante 2017, la detta eccezione è stata ritualmente e tempestivamente sollevata

dall'odierna appellante in sede di opposizione e mai contestata, neppure in sede di appello, dall'appellata.

Dalla documentazione in atti e in particolare dalla convocazione di assemblea del 19-20 marzo 2015 dei soci di CP_3 risulta, anzi, riconosciuto e confermato dalla stessa appellata che *“il regolamento attualmente in essere non è mai stato formalmente approvato e, quantomeno, non ha mai conosciuto i passaggi previsti dalla legge per la sua approvazione. Il percorso da rispettare ai fini dell'approvazione dei regolamenti dei mercati all'ingrosso è definito dalla legge n. 125/59 recante “norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli delle carni e dei prodotti ittici”. Dalla lettura dell'art. 9 della legge n. 125/59 si evince che i regolamenti dei mercati all'ingrosso sono adottati con deliberazione degli enti che li hanno istituiti sentita la relativa commissione e approvati dal Prefetto. Deputata alla approvazione e modifica del regolamento è, dunque, l'assemblea ordinaria dei soci, la quale approva i regolamenti interni in ossequio all'art. 18 dello statuto sociale. Il passaggio successivo è rappresentato, quindi, dall'approvazione da parte della prefettura”*.

Per quanto sopra, alla luce della mancata contestazione delle suddette circostanze, che vengono confermate da un atto (convocazione dei soci) proveniente dalla stessa appellata CP_3 il regolamento CP_3 ante 2017, dal quale sono scaturite le penali, applicate all'odierna appellante e portate dalle fatture di cui al D.I. opposto, è inefficace per non essere mai stato regolarmente approvato; pertanto, lo stesso, non è opponibile ai fini dell'applicazione delle suddette sanzioni.

Resta conseguentemente assorbito l'altro motivo di merito relativo al valore probatorio delle fatture pro forma e va, altresì, accolto il motivo relativo alla condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., in quanto ingiustificata in conseguenza della riconosciuta fondatezza dei superiori motivi di gravame.

Errata appare, quindi, la sentenza impugnata che deve essere riformata con l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del D.I. opposto.

2) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di Controparte_1 e vanno liquidate in considerazione

del valore della controversia (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, e i relativi parametri (medi per il primo grado e per il secondo medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO

definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da [...]

Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2479 pubblicata il 9.5.2025, e in riforma della stessa, così statuisce:

accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n. 4784/20, emesso dal Tribunale di Catania in data 18/12/20;

condanna la Controparte_1 alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, in favore di Parte_1 che, liquida in complessivi €. 5.222,50, di cui, €. 145,50 per spese, 919,00 fase di studio, €.777,00 fase introduttiva, €. 1.680,00 fase istruttoria ed €. 1.701,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;

condanna Controparte_1 alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di Parte_1 che, liquida in complessivi €. 5.270,50, di cui €. 382,50 per spese, €. 1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase istruttoria ed €. 1.911,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta.

Così deciso in Catania il giorno 3 febbraio 2026 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.

IL GIUDICE AUSILIARIO EST.

Dott.ssa Mariannina Giuffrida

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Dipietro